

**DELIBERAZIONE 25 MAGGIO 2017**  
**357/2017/E/IDR**

**INTIMAZIONE E RICHIESTA DI INFORMAZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 25 maggio 2017

**VISTI:**

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- l'articolo 2, comma 12, lettera p) e l'articolo 2, comma 20, lettere a), c) e d) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999, recante "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato" (di seguito: d.P.C.M. 29 aprile 1999);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso" e successive modifiche e integrazioni;

- la deliberazione dell’Autorità 6 gennaio 2013, 6/2013/R/com recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi” e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1 recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE” e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr), recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr), nonché il suo Allegato A recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e successive integrazioni e modificazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 11 settembre 2014, 444/2014/R/idr (di seguito: deliberazione 444/2014/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2015, 244/2015/R/idr (di seguito: deliberazione 244/2015/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (di seguito: deliberazione 655/2015/R/idr), nonché il suo Allegato A recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” e successive modifiche e integrazioni (di seguito: RQSII);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019” ;
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/idr, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” (di seguito: deliberazione 218/2016/R/idr), nonché il suo Allegato A recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale” (di seguito: TIMSII);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 328/2016/E/idr (di seguito: deliberazione 328/2016/E/idr);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità, 29 novembre 2016, 695/2016/A (di seguito: Allegato A alla deliberazione 695/2016/A);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 792/2016/A;
- l’Allegato B alla deliberazione dell’Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A (di seguito: Allegato B alla deliberazione 21/2017/A);
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A.

## CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lett. p) della legge 481/95 attribuisce all'Autorità il potere di controllare che ciascun soggetto esercente il servizio adotti una carta di servizio pubblico con indicazione di standard dei singoli servizi e di verificarne il rispetto;
- in particolare, la Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità allo schema generale di riferimento recato nel d.P.C.M. 29 aprile 1999, in cui sono specificati i livelli qualitativi attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore;
- ai sensi degli articoli 3, comma 4, della deliberazione 585/2012/R/idr, 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, 7, comma 4, della deliberazione 643/2013/R/idr e 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr, sono esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII) che, tra l'altro, non hanno adottato a far data dal 31 luglio 2012 la Carta dei servizi;
- l'articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr prevede che, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, la tariffa sia determinata d'ufficio nei casi in cui il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti o le fonti contabili obbligatorie o la modulistica prevista, ovvero laddove risulti che il gestore abbia indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli presenti nelle fonti contabili obbligatorie;
- l'articolo 6 comma 7, della deliberazione 585/2012/R/idr e l'articolo 4, comma 7, della deliberazione 88/2013/R/idr prevedono che, laddove ricorrano le casistiche indicate al citato articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr, la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta ( $\vartheta$ ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche;
- l'articolo 5, comma 7, della deliberazione 643/2013/R/idr prevede che, laddove ricorrano le casistiche indicate al citato articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario  $\vartheta$  pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche;
- con deliberazione 444/2014/R/idr, l'Autorità ha escluso dall'aggiornamento tariffario, per il primo periodo regolatorio 2012-2015, ponendo il valore massimo del moltiplicatore tariffario  $\vartheta$  pari a 1, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della deliberazione 585/2012/R/idr, dell'articolo 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr e dall'articolo 7, comma 4, della deliberazione 643/2013/R/idr, le gestioni dell'ATO unico della Regione Molise, tra cui il Comune di Isernia, che, alla data del 31 gennaio 2014, risultavano non aver adottato la Carta dei servizi;
- con successiva deliberazione 244/2015/R/idr, l'Autorità ha aggiornato la deliberazione 444/2014/R/idr, determinando d'ufficio la tariffa, per il primo periodo regolatorio 2012-2015, ponendo il valore del moltiplicatore tariffario  $\vartheta$

pari a 0,9, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della deliberazione 585/2012/R/idr, dell'articolo 4, comma 7, della deliberazione 88/2013/R/idr e dell'articolo 5, comma 7, della deliberazione 643/2013/R/idr, per alcune gestioni dell'ATO unico della Regione Molise, tra cui il Comune di Isernia.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con deliberazione 328/2016/E/idr, l'Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di gestori del SII, enti di governo d'ambito e altri soggetti competenti individuati con legge regionale, per accertare l'applicazione delle tariffe determinate d'ufficio ovvero il rispetto delle disposizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario per il primo periodo regolatorio (2012-2015) e per il primo biennio del secondo periodo regolatorio (2016-2017) oltretutto, in particolare, l'applicazione delle tariffe all'utenza e l'applicazione della componente tariffaria UI1;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 13 e 14 dicembre 2016 una verifica ispettiva presso il Comune di Isernia (di seguito: Comune), gestore in economia del SII nell'omonimo centro cittadino, ricompreso nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale unico regionale, in esito alla quale è emerso che il Comune, come ammesso dal medesimo in sede ispettiva, non ha ancora adottato la Carta dei Servizi (punto 2.1 della *check list*);
- allo stato attuale non risulta che il Comune abbia provveduto ad adottare la Carta dei servizi, con conseguente perdurante lesione del diritto degli utenti finali a una esatta conoscenza delle condizioni contrattuali e dei livelli qualitativi delle condizioni di erogazione del SII.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 6/2013/R/com, l'Autorità ha definito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, agevolazioni tariffarie per la fornitura di acqua per le utenze situate nei Comuni danneggiati dai vari eventi sismici verificatisi nel periodo dal 20 maggio 2012 e successivi, prevedendo i criteri e le modalità di copertura dei relativi oneri attraverso l'istituzione di un'apposita componente tariffaria (UI1) da applicare alla generalità delle utenze (art. 24, comma 1);
- l'articolo 24, comma 4, della medesima deliberazione ha stabilito, inoltre, che i gestori del SII devono versare alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (ora Cassa per i servizi energetici e ambientali), entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI1;
- l'articolo 38, comma 1, della RQSII, prevede, inoltre, che il gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno, differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità. Il numero di fatturazioni nell'anno costituisce standard specifico di qualità. In particolare, il gestore deve

- emettere: a) 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 m<sup>3</sup>; b) 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 m<sup>3</sup>; c) 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 m<sup>3</sup> a 3000 m<sup>3</sup>; d) 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 m<sup>3</sup>;
- il successivo articolo 42, comma 1, della RQSII, dispone correlatamente che il gestore è tenuto a garantire all'utente la possibilità di rateizzare il pagamento, qualora la fattura emessa superi del 100% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi, in conformità a quanto disposto dal precedente articolo 38;
  - ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della deliberazione 655/2015/R/idr, le predette disposizioni si applicano a tutti i gestori del SII, ivi compresi quelli che servono meno di 50.000 abitanti, a decorrere dall'1 luglio 2016; ai sensi dell'art. 80, comma 2, lett. b) del RQSII, è specularmente prescritto che il controllo sull'adempimento dei suddetti obblighi abbia ad oggetto annualità non anteriori al 2017;
  - ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del TIMSII, il gestore è tenuto a effettuare un certo numero di tentativi di raccolta di misura dei consumi, a determinati intervalli temporali; in particolare, a decorrere dal 2017 (punti 2 e 3 della deliberazione 218/2016/R/idr), il gestore dovrà effettuare due tentativi annui di raccolta di misura per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 m<sup>3</sup> (comma 1, lett. a), a una distanza temporale minima di 150 giorni solari (comma 2, lett. a), e tre tentativi annui di raccolta di misura per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 m<sup>3</sup> (comma 1, lett. b), a una distanza temporale minima di 90 giorni solari (comma 2, lett. b);
  - dalle dichiarazioni rese dal Comune di Isernia durante la citata verifica ispettiva è emerso che il Comune non ha ancora provveduto a fatturare i consumi relativi agli anni 2012 e seguenti, con conseguente mancata applicazione delle previsioni tariffarie di cui alla deliberazione 244/2015/R/idr nonché, a partire dall'1 gennaio 2013, della componente UII ai clienti finali (punto 1.1 e 3.1 della *check list*).

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per intimare il Comune ad adempiere all'obbligo di adozione della Carta dei servizi;
- sia necessario acquisire ulteriori informazioni al fine di verificare se il Comune rispetti:
  - la determinazione tariffaria di cui alla deliberazione 244/2015/R/idr, con riferimento alle annualità 2012-2015 e fino al perdurare delle casistiche di cui alla medesima deliberazione;
  - la previsione di cui alla deliberazione 6/2013/R/com in materia di applicazione della componente tariffaria UII, con riferimento ai consumi dall'1 gennaio 2013 in poi.

- sia conseguentemente necessario verificare fin d'ora la corretta applicazione delle previsioni del TIMSII in materia di misura dei consumi del SII e del RQSII in materia di periodicità di fatturazione ed eventuale rateizzazione dei pagamenti;
- sia necessario prevedere come data di scadenza per l'invio delle informazioni di cui al precedente punto, 180 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, in ragione della periodicità di fatturazione almeno semestrale prevista dall'articolo 38, comma 1, della RQSII

### **DELIBERA**

1. di intimare il Comune di Isernia ad adottare la Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. p) e dell'art. comma 20, lett. d) della legge 481/95, provvedendo a inviarne prova documentale all'Autorità, entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, tramite posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi [vigilanza.aeegsi@pec.energia.it](mailto:vigilanza.aeegsi@pec.energia.it) e [sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it](mailto:sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it);
2. di richiedere al Comune di Isernia, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95, di inviare all'Autorità, entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, tramite posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi [vigilanza.aeegsi@pec.energia.it](mailto:vigilanza.aeegsi@pec.energia.it) e [sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it](mailto:sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it), i documenti di fatturazione dei consumi del SII emessi nel 2017, estratti a campione e suddivisi per tipologia di utenza e fascia di consumo nonché altra documentazione idonea alla dimostrazione dell'adempimento:
  - della deliberazione 244/2015/R/idr, che prescrive l'applicazione del moltiplicatore tariffario  $\vartheta$  pari a 0,9 con riferimento alle tariffe delle annualità 2012-2015 e fino al perdurare delle casistiche di cui alla medesima deliberazione, secondo le specificazioni ivi previste;
  - della deliberazione 6/2013/R/com in materia di applicazione della componente tariffaria UI1 con riferimento ai consumi del SII dall'1 gennaio 2013 in poi;
  - degli obblighi di periodicità di misura dei consumi di cui al TIMSII, nonché degli obblighi di fatturazione ed eventuale rateizzazione dei pagamenti di cui alla RQSII.
3. di avvisare che l'inutile decorso dei termini di cui ai punti 1 e 2 costituisce presupposto per l'avvio di un procedimento volto all'adozione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
4. di trasmettere, a fini conoscitivi, il presente provvedimento alla Corte dei Conti e alla Guardia di Finanza;

5. di comunicare il presente provvedimento al Comune di Isernia (p. IVA 00034670943), mediante PEC all'indirizzo [comuneisernia@pec.it](mailto:comuneisernia@pec.it) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

25 maggio 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*